

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

CONSIGLIO PROVINCIALE DI

NAPOLI



con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

.....FORMARE...INFORMANDO.....ovvero.....

Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi

.....FORMARE...INFORMANDO.....ovvero.....

Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi

N° 40/2010

20 Dicembre 2010(*)

***Gentili Colleghe e Cari Colleghi,
nell'ambito di questa nuova iniziativa editoriale di comunicazione e di
immagine, ma pur sempre collegata alla instancabile attività di informazione e
di formazione che caratterizza il CPO di Napoli.....***

Oggi parliamo di.....

NON E' NECESSARIA L'ADESIONE ALLE ASSOCIAZIONI DEI DATORI DI LAVORO STIPULANTI IL CCNL PER L'EFFICACIA GIURIDICA DI QUESTO. BASTA APPLICARLO O FARNE UN ESPPLICITO RINVIO.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N .23618 DEL 22 NOVEMBRE 2010

Eppure ai nostri praticanti abbiamo insegnato che l'art. 39 della Costituzione (id: quello che prevedeva il riconoscimento giuridico del Sindacato e l'efficacia "erga omnes" del CCNL stipulato) non era stato attuato donde l'efficacia del CCNL era solamente in direzione dell'adesione del datore di lavoro alle Associazioni stipulanti essendo, dunque, il CCNL di diritto privato o di diritto comune.

La S.C. di Cassazione, ma trattasi di un orientamento consolidato, ribadisce invece, **con la Sentenza N. 23618 del 22 Novembre 2010, che la suddetta adesione può essere anche implicita e desumibile per facta concludentia :**

- a) dal continuo e costante rispetto delle clausole, condizioni e trattamenti economici in esso contenute;

- b) dal rinvio a tale CCNL contenuto in dichiarazioni rilasciate dal datore di lavoro (es. la comunicazione obbligatoria da rilasciare al lavoratore all'atto dell'assunzione).

In ogni caso, è solo teoria in quanto è noto che il CCNL, comunque, lo si deve rispettare per una serie di considerazioni che prescindono dall'adesione esplicita od implicita vale a dire:

1. Le retribuzioni ivi previste costituiscono il minimum per soddisfare la previsione dell'art. 36 della Costituzione (id: proporzionalità e sufficienza);
2. L'art. 1, comma 1 della legge 389/89 in tema di contribuzione obbligatoria sancisce che la base imponibile è rappresentata dalle retribuzioni previste dai CCNL stipulati dalle Organizzazioni dei datori di Lavoro e Lavoratori comparativamente più rappresentative;
3. l'art. 10 della legge 30/2003 stabilisce che la fruizione di benefici contributivi e normativi è subordinata al rispetto integrale della parte economica e normativa del CCNL.

Quindi, altro che adesione implicita!!!

CONDONO TOMBALE ED INDEBITA COMPENSAZIONE IVA. SCATTA L'ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE PENALE- SENTENZA N. 42462 DEL 30 NOVEMBRE 2010

Il condono tombale ovvero compensazioni verticali non costituiscono una esimente del reato di indebita compensazione IVA donde, nella fattispecie de qua, l'inizio dell'azione penale e la condanna in base alle norme penali.

E' questo il "principio" sancito dalla Suprema Corte di Cassazione con la **sentenza N. 42462 del 30 novembre 2010.**

I Giudici della Suprema Corte hanno così respinto il ricorso di una Società che era stata condannata nei giudizi di merito per aver indebitamente compensato un credito IVA che non aveva ragion d'essere, e perciò inesistente, allo scopo di fruire, indebitamente, di un cospicuo risparmio in tema di imposte.

La pronuncia de qua è importante per l'interpretazione che i Giudici della Cassazione hanno fornito dell'art. 10 quater del D.L. 74/2000 in materia di indebita compensazione

sancendo che la conseguenziale azione penale non trova alcun freno nella circostanza che il contribuente, aderendo alle disposizioni contenute nella legge Finanziaria 2003, abbia presentato istanza di condono tombale per cui ***"l'adesione del contribuente alla definizione automatica delle annualità pregresse, se comporta che non possono essere apportate modifiche agli importi dichiarati a seguito della definizione automatica, non sottrae all'ufficio il potere di contestare il credito"***.

ANCHE I REDDITI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ILLECITA DEVONO ESSERE DENUNCIATI AL FISCO ALTRIMENTI SI INCORRE NEL REATO DI EVASIONE FISCALE ALLA LUCE DELL'INTERPRETAZIONE DELL'ART. 6 DEL T.U. 917/86.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE PENALE - SENTENZA N. 42160 DEL 29 NOVEMBRE 2010

La sentenza in informativa, emessa dalla Sezione Penale, della Suprema Corte di Cassazione, ripropone un "principio" antico ed in voga anche nei democraticissimi Stati Uniti d'America dove il "famigerato" Al Capone fu incarcerato esclusivamente per non aver pagato le imposte sui proventi della sua attività illecita.

Anche da noi, dunque, sussiste tale obbligo in virtù dell'art. 6 comma 1 del T.U. 22 Dicembre 1986 n. 917 che ***ricomprende fra i redditi da sottoporre a tassazione anche i proventi derivanti da fatti, atti od attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo se già non sottoposti a sequestro.***

E così la Sezione Penale della Cassazione ha confermato la condanna per evasione fiscale ad una imputata per sfruttamento della prostituzione non avendo sottoposto a tassazione proventi per € 200.000,00 circa.

A nulla sono, poi, valse le eccezioni della difesa (id: denunciando al fisco tali proventi mi sarei autodenunciata di attività illecita penalmente) in quanto gli Ermellini hanno così concluso" ***l'essere i redditi considerati come redditi tassabili non toglie, ai proventi in questione, il carattere di illiceità loro proprio e non esclude la punibilità dell'attività illecita che li ha generati; né infine col principio dell'obbligo di concorso nelle spese pubbliche in ragione della capacità contributiva di ciascuno, perché la tassazione dei proventi illeciti tale principio rafforza e riafferma. (cfr. Cass. penale sezione 3 n. 220 del 24.1.1997)"***.

La fantasia napoletana avrebbe effettuato ben altra motivazione giuridica con la nota ed eloquente locuzione "Cornuta e mazziata".

RISARCIMENTO DEL DANNO DA DEMANSIONAMENTO E VIOLAZIONE DELL'ART. 2103 C.C. L'ONERE DELLA PROVA E' A CARICO DEL LAVORATORE RICHIEDENTE IL RISARCIMENTO. SOLO IL DANNO ESISTENZIALE PUO' ESSERE PROVATO MEDIANTE PRESUNZIONI.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 24233 DEL 30 NOVEMBRE 2010

Considerato che, ormai, gran parte dei procedimenti innanzi al Giudice del Lavoro riguardano "demansionamenti" e "mobbing" con richiesta di risarcimento per **danno professionale, biologico ed esistenziale**, riteniamo opportuno riproporre un interessante "principio" sancito dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza in informativa.

I Giudici della Suprema Corte di Cassazione hanno ribadito che in subiecta materia l'onere della prova è a carico del lavoratore richiedente il risarcimento al pari della sussistenza del nesso fra la violazione dell'art. 2103 c.c. (Categoria, Qualifiche e Mansioni con limitazioni dello jus variandi) e tale danno professionale, biologico ed esistenziale. Solo per quest'ultimo danno (id: esistenziale), i Giudici ammettono una prova per presunzioni tenendo conto **elementi di fatto quali la tipologia di professionalità colpita, la durata del demansionamento, la qualità e la quantità dell'esperienza lavorativa pregressa.**

Quindi, non solo prove documentali e testimoniali ma anche in via presuntiva con le regole di cui all'art. 2727 c.c. per cui "***allorché venga offerta una serie concatenata di fatti noti, ossia di tutti gli elementi che puntualmente e nella fattispecie concreta (non in astratto) descrivano: durata, gravità, conoscibilità all'interno ed all'esterno del luogo di lavoro della operata dequalificazione, frustrazione di (precisate e ragionevoli) aspettative di progressione professionale, eventuali reazioni poste in essere nei confronti del datore comprovanti la avvenuta lesione dell'interesse relazionale, gli effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto***" il Giudice può decidere tranquillamente in via equitativa per la sussistenza o meno del danno.

E' LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DI UNA LAVORATRICE CHE ATTRIBUISCE AL DATORE DI LAVORO UNA CONDOTTA VIOLENTA CHE LE AVREBBE PRODOTTO UN INFORTUNIO SUL LAVORO.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 24138 DEL 29 NOVEMBRE 2010

Fa venire meno irreparabilmente il vincolo fiduciario il comportamento di una lavoratrice che, presa per un braccio dal datore di lavoro con un cortese quanto ripetuto invito a riprendere la prestazione lavorativa interrotta senza alcuna giustificazione, attribuisce a questo normale gesto **una condotta violenta tale da causarle un inesistente infortunio sul lavoro.**

Questo è il "principio" sancito dalla Suprema Corte di Cassazione con la **sentenza N. 24138 del 29 Novembre 2010.**

Gli Ermellini hanno, quindi, confermato la sussistenza **della giusta causa di licenziamento ex art. 2119 c.c.** ritenendo "immediata" e "fondata" la contestazione circa l'intenzionale attribuzione al datore di lavoro di una condotta violenta che non c'è stata e, peraltro, seguita da un conseguenziale periodo di malattia senza che ve ne fossero i presupposti.

Ad maiora

***IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO***

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.

Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!

HANNO COLLABORATO ALLA REDAZIONE DI QUESTO NUMERO *VINCENZO BALZANO, FRANCESCO DURACCIO, ANNA MARIA GRANATA, FRANCESCO CAPACCIO, GIOSUE' ESPOSITO*